

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 556/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 774 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto MACRI', Leonardo URBAN e della società APD COIANO S LUCIA PRATO SC, avente ad oggetto la seguente condotta:

Roberto MACRI', all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.C. Coiano S. Lucia Prato Social Club A.P.D., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 109 delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che in data 16.12.2025 la società dallo stesso rappresentata comunicasse, in riscontro alla richiesta formulata dal sig. Leonardo Urban di decadenza dal tesseramento per inattività, che nulla ostava allo svincolo dell'atleta pur non sussistendo i requisiti normativamente previsti per tale tipologia di estinzione del vincolo;

Leonardo URBAN, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.C. Coiano S. Lucia Prato Social Club A.P.D., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 109 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 16.12.2025, presentato richiesta di decadenza dal tesseramento per inattività in difetto dei requisiti normativamente previsti;

APD COIANO S LUCIA PRATO SC, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Leonardo Urban e Roberto Macri;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Roberto MACRI',
  - Sig. Leonardo URBAN,
  - Società APD COIANO S LUCIA PRATO SC, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Roberto Macri;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Roberto MACRI',
  - 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Leonardo URBAN,

- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società APD COIANO S LUCIA PRATO SC;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA L'11 GIUGNO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina